

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Via Milano n. 234

(Provincia di Biella)

E

COMUNE DI PRAY

Via Roma n. 21

(Provincia di Biella)

**ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 61, L. N.350/2003**

Il **Comune di Vigliano Biellese**, rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale – Segretario Comunale – Dott. Francesco CAMMARANO, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione;

e

Il **Comune di Pray**, rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale – Segretario Comunale Reggente – Dott.ssa Sementilli Federica, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione;

VISTI

L'art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;

L'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 e l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, che prevedono la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, accordi che possono intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria (cfr. sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia).

L'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs 267/2000;

L'art. 39 della Legge 449/1997;

Le deliberazioni giuntali n. 47 del 09/07/2021 e n. 47 del 09/07/2021, rispettivamente adottate dai Comuni di Vigliano Biellese e di Pray, con le quali è stato approvato il seguente accordo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Vigliano Biellese e il Comune di Pray acconsentono formalmente all'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per esami, bandito dal Comune di Vigliano Biellese per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di "agente di Polizia Locale" – categoria C – , da parte del Comune di Pray, secondo l'ordine di scorrimento della medesima, con assunzione previo consenso dell'idoneo.

Art.2

L'utilizzo della graduatoria di cui all'art. 1 da parte del Comune di Pray è regolata nel modo seguente:

- il Comune di Pray interpellerà il primo concorrente posto utilmente in graduatoria dopo quelli/o assunto al Comune di Vigliano Biellese;

- in caso di diniego da parte dell'interessato, si procederà a scorrere la graduatoria fino al primo candidato che darà la propria disponibilità ad essere assunto presso il Comune di Pray;
- i candidati interpellati, che non diano la propria disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato da parte del Comune di Pray, resteranno utilmente in graduatoria presso il Comune di Vigliano Biellese per eventuali assunzioni successive;

Art. 3

Con l'idoneo di cui alla graduatoria in argomento, che accetti di essere assunto, sarà stipulato contratto individuale di lavoro con il Comune di Pray, a cui restano a capo l'espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti all'assunzione di personale, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici e dei limiti tutti che presidiano oggi il reperimento di personale, le cui responsabilità permangono a capo al predetto Comune.

Il Comune di Vigliano Biellese, qualora avesse la necessità di reclutamento di personale con qualifica di "agente di Polizia Locale" – categoria C, ha in ogni caso il diritto di attingere con priorità alla suddetta graduatoria rispetto al Comune di Pray

Art. 4

La presente convenzione ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne costituisce oggetto e finalità, salvo che per legge siano disposte ulteriori proroghe.

Art. 5

Il Comune di Pray corrisponderà al Comune di Vigliano Biellese la somma forfettaria di € 500,00 (cinquecentoeuro/00), a titolo di parziale copertura delle spese concorsuali sostenute.

Art. 6

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché alle disposizioni di legge in materia.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica.

La presente scrittura è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25 e ss.mm) e da registrazione (D.P.R. 131/86 Tabella art. 109).

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L. n. 241/1990, la presente convenzione è sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale.

Addi, 09/07/2021

Per il Comune di Vigliano Biellese

Il Responsabile del Servizio Personale – Segretario Comunale – Dott. Francesco Cammarano

Per il Comune di Pray

Il Responsabile del Servizio Personale – Segretario Comunale Reggente – Dott.ssa Sementilli Federica